



**Citation:** Lucifero N. (2022) Rassegna giurisprudenziale II semestre 2021. *Aestimum* 81: 93-99. doi: 10.36253/aestim-14384

**Published:** March 10, 2023

**Copyright:** ©2022 Lucifero N. This is an open access, peer-reviewed article published by Firenze University Press (<http://www.fupress.com/ceset>) and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

**Data Availability Statement:** The datasets used and/or analyzed during the current study are available from the corresponding author on reasonable request.

**Conflicts of Interest:** The authors declare no conflict of interest. The funders had no role in the design of the study; in the collection, analyses, or interpretation of data; in the writing of the manuscript, or in the decision to publish the results.

## Rassegna giurisprudenziale II semestre 2021

A CURA DI NICOLA LUCIFERO

### AGRICOLTURA

CGUE, 15/12/2022, C-23/22, *Caxamar – Comércio e Indústria de Bacalhau SA c. Autoridade Tributária e Aduaneira*

**Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regolamento (UE) n. 651/2014 – Esenzione di alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno – Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale – Ambito di applicazione – Esclusioni – Settore della pesca e dell’acquacoltura – Settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli – Nozione di “prodotti agricoli” – Regolamento (UE) n. 1379/2013 – Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura – Allegato I – Attività di trasformazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura – Merluzzo salato, congelato e dissalato**

L’articolo 1 e l’articolo 2, punti 10 e 11, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE], così come gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, in combinato disposto con l’articolo 2 e l’articolo 5, lettere a) e d), e con l’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che un’attività di trasformazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, come la produzione di merluzzo salato, merluzzo congelato e merluzzo dissalato, non costituisce un’attività di trasformazione di prodotti agricoli, che è esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento n. 651/2014 a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), di tale regolamento, ma un’attività rientrante nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che è esclusa dall’ambito di applicazione di tale regolamento a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), dello stesso.

CGUE, 7/7/2022, C-24/21, *PH contro Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche – Servizio foreste e corpo forestale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia*

**Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Alimenti e mangimi geneticamente modificati – Regolamento (CE) n. 1829/2003 – Emissione deliberata**

**nell'ambiente di organismi geneticamente modificati – Direttiva 2001/18/CE – Articolo 26 bis – Possibilità per gli Stati membri di adottare le misure opportune per evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati in altri prodotti – Condizioni di applicazione – Principio di proporzionalità – Orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati nelle colture convenzionali e biologiche – Misura adottata da un ente infrastatale che vieta nel suo territorio la messa in coltura del mais geneticamente modificato**

1) L'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come modificata dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, letto alla luce di tale regolamento e della raccomandazione della Commissione del 13 luglio 2010 recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una misura nazionale che vieta, al fine di evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati in altri prodotti, la coltivazione nel territorio di una regione dello Stato membro di cui trattasi di organismi geneticamente modificati autorizzati in forza del regolamento n. 1829/2003, a condizione che tale misura consenta di raggiungere l'obiettivo di garantire ai produttori e ai consumatori la scelta tra prodotti provenienti da colture geneticamente modificate e prodotti provenienti da colture biologiche o convenzionali e che, alla luce delle peculiarità di dette colture in tale territorio, la suddetta misura sia necessaria a raggiungere tale obiettivo e sia proporzionata ad esso.

2) Qualora una misura nazionale vieti, nel territorio di una regione dello Stato membro di cui trattasi, la coltivazione di organismi geneticamente modificati autorizzati in forza del regolamento n. 1829/2003, in conformità all'articolo 26 bis della direttiva 2001/18, come modificata dal regolamento n. 1829/2003, letto alla luce di tale regolamento e della raccomandazione della Commissione del 13 luglio 2010 recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche, non è necessario verificare, ulteriormente e distintamente, se tale misura sia conforme agli articoli da 34 a 36 TFUE.

**T.A.R. Veneto Venezia, Sez. I, 02/11/2022, n. 1672**

**Produzione lattiera – regolazione dell'offerta – consegne ad acquirente non riconosciuto – consegne eccedentarie.**

L'art. 4, comma 2, del D.L. n. 49 del 2003 non prevede una sanzione amministrativa, ma una misura regolatoria del mercato. In particolare, il prelievo supplementare viene in considerazione esclusivamente quale misura di riequilibrio del mercato, cui deve essere assoggettato il latte conferito ad un acquirente non riconosciuto, in coerenza con la diversa ipotesi di prelievo supplementare prevista per i casi di conferimento di latte eccedente la quota assegnata.

Sia nel caso di consegne ad acquirente non riconosciuto, sia nel caso di consegne eccedentarie, si produce inesorabilmente l'effetto di porre la produzione lattiera al di fuori della filiera controllata; in entrambi i casi si tratta di comportamenti idonei ad eludere la normativa eurocomunitaria volta a ridurre lo squilibrio tra offerta e domanda di latte e prodotti lattiero caseari nonché le conseguenti eccedenze strutturali. Consegnare latte a chi non abbia più l'autorizzazione a riceverlo e sia stato estromesso dal sistema pubblico per violazioni sistematiche, equivale ad eludere il contingentamento lattiero caseario imposto a livello europeo e a scardinarne il funzionamento.

Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 15/09/2022, n. 27198

**Agriturismo – immobili destinati a ricezione e ospitalità – ruralità dell'immobile – classificazione catastale**

Ai fini della classificazione catastale delle unità immobiliari, le costruzioni destinate alla ricezione ed ospitalità, nell'ambito dell'attività di agriturismo svolta da una azienda agricola, rivestono il carattere di strumentalità all'attività agricola che giustifica il riconoscimento della ruralità, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, senza che ad esse possa trovare applicazione l'esclusione di cui alla lett. f) dell'art. 9, comma 3, dello stesso decreto, operante per le sole costruzioni rurali destinate ad abitazione.

Cons. giust. amm. Sicilia, 19/07/2022, n.850

**Agricoltura – Attività agricola – Attività di trasformazione – Trattamento della biomassa di scarto – Inclusione.**

L'attività di trasformazione di prodotti agricoli e del trattamento della biomassa di scarto e rifiuto con compostaggio è attività agricola.

ALIMENTI

CGUE, 1/12/2022, C-595/21, LSI – Germany GmbH contro Freistaat Bayern

**Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Articolo 17 e allegato VI, parte A, punto 4 – “Denominazione dell’alimento” – “Denominazione del prodotto” – Indicazioni obbligatorie sull’etichettatura degli alimenti – Componente o ingrediente utilizzato per la sostituzione completa o parziale di quello che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o presente in un alimento**

Il combinato disposto dell’articolo 17, paragrafi 1, 4 e 5, e dell’allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione deve essere interpretato nel senso che l’espressione «denominazione del prodotto», contenuta nell’allegato VI, parte A, punto 4, non ha un significato autonomo, diverso da quello dell’espressione «denominazione dell’alimento», ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento, di modo che i requisiti speciali di etichettatura previsti da detto allegato VI, parte A, punto 4, non si applicano alla «denominazione protetta come proprietà intellettuale», al «marchio di fabbrica» o alla «denominazione di fantasia» di cui all’articolo 17, paragrafo 4, di tale regolamento.

CGUE, 27/10/2022, C-418/21, Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH contro Verband Sozialer Wettbewerb eV

**Rinvio pregiudiziale – Sicurezza degli alimenti – Prodotti alimentari – Regolamento (UE) n. 609/2013 – Articolo 2, paragrafo 2, lettera g) – Regolamento delegato (UE) 2016/128 – Alimenti a fini medici speciali – Altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche – Alimenti di utilità generale per il paziente – Distinzione rispetto ai medicinali**

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera g) del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimen-

tare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione, e, in particolare, la nozione di «altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche» devono essere interpretati nel senso che un prodotto costituisce un alimento a fini medici speciali se la malattia comporta esigenze nutrizionali più elevate o specifiche che il prodotto alimentare è inteso a soddisfare, di modo che non è sufficiente, ai fini di una tale qualificazione, che il paziente tragga un beneficio generale dal consumo di tale prodotto alimentare per il fatto che le sostanze in esso contenute combattono il disturbo o ne alleviano i sintomi.

CGUE, 1/8/2022, C-319/21, Agecontrol SpA contro ZR, Lidl Italia Srl

**Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Ortofrutticoli freschi imballati – Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 – Controllo di conformità – Trasporto verso un punto vendita della medesima società di commercializzazione – Documento di accompagnamento – Indicazione del paese di origine**

L’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofruttili freschi e degli ortofruttili trasformati, letto alla luce dell’articolo 8 di tale regolamento e degli articoli 113 e 113 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, deve essere interpretato nel senso che il controllo di conformità alle norme di commercializzazione di prodotti ortofruttili non impone al detentore di tali prodotti di emettere un documento di accompagnamento. Tuttavia, quando tale detentore emette un siffatto documento, egli deve, in tutte le fasi di commercializzazione di detti prodotti, indicare il nome e il paese di origine dei medesimi prodotti, indipendentemente dalla circostanza che le indicazioni esterne previste dal regolamento di esecuzione n. 543/2011 siano già riportate a caratteri visibili e mediante stampatura indelebile su uno dei lati degli imballaggi degli stessi, su un cartello informativo collocato in modo visibile all’interno del mezzo di trasporto con il quale sono trasportati nonché sulle fatture emesse dal fornitore di tali prodotti.

CGUE, 14/07/2022, C-159/20, *Commissione Europea c. Regno di Danimarca*

**Inadempimento di uno Stato – Regolamento (UE) n. 1151/2012 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari – Articolo 13 – Uso della denominazione di origine protetta (DOP) “Feta” per designare formaggio prodotto in Danimarca e destinato all’esportazione verso paesi terzi – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione**

Avendo omesso di prevenire e far cessare l’uso, da parte dei produttori lattiero-caseari danesi, della denominazione di origine protetta (DOP) «Feta» per designare formaggio non conforme al disciplinare di tale DOP, il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Cassazione civile sez. II, 05/12/2022, n.35685

**Alimenti – Impresa alimentare – pluralità di punti vendita – responsabilità**

Allorché una società commerciale di notevoli dimensioni sia articolata in molteplici punti vendita, diffusi sul territorio, dell’illecito amministrativo consumato in uno di essi (consistente, nel caso di specie, nel non consentire la tracciabilità di uno più prodotti alimentari) non può essere chiamato a rispondere il legale rappresentante della società, ma il responsabile preposto alla singola unità ove è stato commesso il fatto, il quale ne risponderà in solido con la società medesima. La mera, generica, carenza sia dei responsabili preposti alla singola unità ove è stato commesso il fatto sia della struttura che sia stata appositamente costituita per l’osservanza degli obblighi la cui violazione sia oggetto della sanzione amministrativa, non può valere a fondare una responsabilità del legale rappresentante della società quando tale carenza sia dedotta puramente e semplicemente dalla commissione dell’illecito, potendo tale responsabilità essere affermata allorquando, non solo venga verificata una specifica inadeguatezza sia dei responsabili della singola unità ove è stato commesso il fatto sia della struttura appositamente costituita, ma anche questa inadeguatezza – che non può essere desunta dalla mera commissione dell’illecito in sé ma deve trovare fondamento nella constatazione di autonome e specifiche carenze (di mezzi o di competenze) – sia riconducibile ad azioni od omissioni, parimenti determinate, del legale rappresentante della società, in violazione di altrettanto specifici obblighi di garanzia, sempre che tali azioni o omissioni abbiano fornito un contributo -pur sempre specifico – alla causazione dell’illecito (fattispecie relati-

va ad un’ordinanza ingiunzione a titolo di sanzione per mancato rispetto dell’obbligo di rintracciabilità dei prodotti alimentari -nel caso specifico, un formaggio -, previsto dal regolamento Ce 178/2002).

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 12/07/2022, n. 21963

**Produzioni di qualità – DOP e IGP – Etichettatura – disciplinare di produzione – gerarchia delle fonti.**

Ai sensi dell’art. 4, comma primo, D.Lgs. n. 297 del 2004 e art. 9 del D.M. 1° febbraio 2006, per il prodotto Speck dell’Alto Adige o Speck Alto Adige (espressa in lingua italiana) e Sudtiroler Markenspeck ovvero Sudtiroler Speck (espressa in lingua tedesca), è fatto onere all’INEQ di controllare la corretta etichettatura dei prodotti a marchio IGP, così come contenuta nel disciplinare di produzione, che ha natura di fonte secondaria ed integrativa delle previsioni del decreto ministeriale dell’1.2.2006 con cui era stato approvato il predetto disciplinare di produzione. Tale disciplinare prevede che l’etichettatura Bauernspeck abbia carattere accessorio e che vada apposta sempre in abbinamento con l’etichetta IGP, che è obbligatoria per i prodotti provenienti dalla zona di produzione indicata all’art. 2 del disciplinare. Dunque tutto lo speck con denominazione Alto Adige Speck richiede l’obbligatoria apposizione dell’etichettatura IGP, alla quale può eventualmente aggiungersi quella Bauernspeck, che ha carattere accessorio ed eventuale. Solo mediante l’etichettatura IGP, infatti, è garantita la riconoscibilità dei prodotti dai consumatori e viene valorizzata la produzione della zona di provenienza identificata dall’etichettatura stessa.

T. Ancona, 21 luglio 2022.

**Produzioni di qualità – DOP e IGP – ingredienti – obbligo di informazione.**

Una denominazione registrata come DOP può essere menzionata all’interno della denominazione di vendita di un prodotto alimentare che incorpora prodotti che beneficiano di tale DOP se l’ingrediente in questione conferisce al prodotto alimentare in esame una caratteristica essenziale; e la quantità di tale ingrediente nella composizione del suddetto alimento costituisce un criterio importante, ma non sufficiente. Spetta dunque al giudice nazionale, di volta in volta, valutare, alla luce delle circostanze di ogni singolo caso, se un impiego del genere sia volto a sfruttare la notorietà di una DOP o meno, verificando se tale alimento abbia una caratteristica essenziale connessa a tale ingrediente.

CACCIA E PESCA

T.A.R. Basilicata Potenza, Sez. I, 19/09/2022, n. 614

**Caccia – Piani faunistico venatori – bilanciamento interessi –**

La L. n. 157 del 1992 delinea l'esercizio dell'attività venatoria in un regime di programmazione incentrato sull'elaborazione di piani faunistico-venatori e volto ad attuare un bilanciamento di interessi nell'ambito del quale le esigenze dei cacciatori trovano considerazione accanto a quelle di protezione della fauna selvatica ed a quelle produttive degli agricoltori, e in funzione del contemporaneo di tali esigenze, è prevista l'istituzione degli Ambiti territoriali di caccia, ripartizioni del territorio provinciale rette da organi attraverso i quali si realizza la partecipazione della comunità, insediata in quel territorio, al monitoraggio delle risorse faunistiche ed ambientali ed all'attuazione del regime di caccia programmata.

T.A.R. L'Aquila, (Abruzzo) sez. I, 14/07/2022, n. 327

**Caccia – Esercizio della caccia – In genere – Piano faunistico venatorio – Impugnazione – Possibilità – Unitamente ai singoli atti applicativi – In quanto atto generale avente valenza programmatica e pianificatoria.**

Il Piano faunistico venatorio, in quanto atto generale avente valenza programmatica e pianificatoria, può essere oggetto di impugnazione unitamente ai singoli atti applicativi, che possono essere individuati nei calendari venatori, i quali, partendo dalle linee guida dettate dal predetto piano, ogni anno stabiliscono in concreto il fascio e le modalità delle attività faunistico-venatorie consentite nell'intero ambito regionale, così determinando l'attualità della lesione delle situazioni giuridiche.

CONSORZI

Cons. Stato, Sez. V, 18/10/2022, n. 8866

**Consorti – natura – rapporto con consorziate.**

Il consorzio ordinario, di cui agli artt. 2602 e ss. c.c., pur essendo un autonomo centro di rapporti giuridici, non comporta l'assorbimento delle aziende consorziate in un organismo unitario costituente un'impresa collettiva, né esercita autonomamente e direttamente attività imprenditoriale, ma si limita a disciplinare e coordinare, attraverso un'organizzazione comune, le azioni degli imprenditori riuniti. Nel consorzio con attività esterna la struttura organizzativa provvede all'espletamento in comune di una o alcune funzioni (ad esempio, l'acquisto di beni strumentali o di materie prime, la distribuzione, la pubblicità, etc.), ma nemmeno nella sua disciplina civilisti-

ca è dotato di una propria realtà aziendale. Ne discende che, ai fini della disciplina in materia di contratti pubblici, il consorzio ordinario è considerato un soggetto con identità plurisoggettiva, che opera in qualità di mandatario delle imprese della compagine. Esso prende necessariamente parte alla gara per tutte le consorziate e si qualifica attraverso di esse, in quanto le stesse, nell'ipotesi di aggiudicazione, eseguiranno il servizio, rimanendo esclusa la possibilità di partecipare solo per conto di alcune associate.

CONTRATTI AGRARI

Cassazione civile sez. III, 21/11/2022, n. 34196

**Contratti agrari – Prelazione e riscatto – Riscatto --- Prezzo dovuto dal retraente all'acquirente – Determinazione in misura superiore a quella risultante dal contratto trascritto – Esclusione – Pattuizione di un prezzo diverso tra alienante e acquirente retrattato – Irrilevanza – Fondamento.**

In tema di riscatto di fondo rustico alienato in violazione del diritto di prelazione, il retraente è tenuto a versare all'acquirente il prezzo risultante nel contratto di vendita trascritto, senza possibilità, per il retrattato, di provare che prezzo di acquisto è stato superiore a quello indicato nell'anzidetto contratto, trattandosi di circostanza rilevante esclusivamente nei rapporti tra alienante e acquirente retrattato ai fini della garanzia per evizione che sia fatta valere da quest'ultimo.

Cassazione civile sez. III, 21/11/2022, n. 34131

**Contratti agrari (procedimento in materia di) – Controversie --- Controversia di competenza delle sezioni specializzate agrarie iniziata dinanzi ad altro giudice – Pronuncia di incompetenza – Riassunzione dinanzi al giudice competente – Necessità del previo esperimento del tentativo di conciliazione – Esclusione.**

In materia di contratti agrari, la domanda inizialmente proposta dinanzi ad un giudice dichiaratosi incompetente (o dichiarato tale in esito a regolamento di competenza) non va preceduta dal tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale, di cui all'art. 46 della l. n. 203 del 1982, prima della riassunzione della causa davanti alla sezione specializzata agraria.

IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI

Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 29/09/2022, n. 28392

**Piccola proprietà contadina – Agevolazioni tributarie – Acquisto di terreni agricoli – Obbligo per l'impre-**

**ditore di produrre l'attestazione della qualifica di coltivatore diretto – Sussistenza – Superamento del termine di decadenza per l'adempimento – Conseguenze – Perdita del beneficio – Eccezioni – Mancata produzione non addebitabile alla propria responsabilità – Limiti**

In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni agricoli stabilite, a favore della piccola proprietà contadina, dalla l. n. 604 del 1954, ove il contribuente non adempia l'obbligo di produrre all'Ufficio il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine decadenziale, non perde il diritto ai benefici qualora provi di aver operato con adeguata diligenza, richiedendo tempestivamente la certificazione in tempo utile, e che il superamento del predetto termine sia dovuto a colpa degli uffici competenti, avendo gli stessi indebitamente ritardato il rilascio della documentazione.

Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 27/09/2022, n. 28369

**Contratti agrari – acquisto fondo rustico – agevolazioni – revoca.**

L'agevolazione ottenuta da una società agricola per l'acquisto di un fondo rustico è revocata se il fondo viene affittato, entro un dato periodo successivo al contratto di compravendita, a uno dei soci della società acquirente, seppur dotato dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo professionale (Iap).

Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 27/09/2022, n. 28169

**Piccola proprietà contadina - Agevolazioni tributarie - Piccola proprietà contadina - Acquisto di terreni agricoli ad opera di una società - Scissione parziale entro cinque anni - Decadenza dalle agevolazioni - Esclusione – Condizioni**

In tema di agevolazioni per la cd. piccola proprietà contadina, non costituisce causa di decadenza l'operazione di scissione parziale effettuata entro cinque anni dall'acquisto dei terreni agricoli, purché permangano, in capo alla società beneficiaria, gli altri requisiti cui risulta subordinato il trattamento agevolativo in questione, concretizzando l'operazione di scissione una vicenda meramente evolutiva del medesimo soggetto, sia pure in un nuovo assetto organizzativo.

Cass. civ., Sez. VI – 5, Ordinanza, 08/09/2022, n. 26474

**Imposte – natura agricola del terreno – proprietà società di persone – socio IAP**

In tema di Imposte locali sugli immobili, le agevolazioni previste dall'art. 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, consistenti nel considerare agricolo anche il terreno posseduto da una società agricola di persone si applicano – a seguito della modifica dell'art. 12 della Legge

9 maggio 1975 n. 153 da parte dell'art. 10 del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e della sua successiva abrogazione e sostituzione con l'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 – qualora detta società possa essere considerata imprenditore agricolo professionale ove lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 cod. civ. ed almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ovvero abbia conoscenze e competenze professionali, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 6 (CE) n. 1257 del 17 maggio 1999, e dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 cod. civ. almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando da dette attività almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.

Cons. Stato, Sez. III, 20/07/2022, n. 6339

**Quote latte – superamento – pluralità di allevatori – rapporti scindibili – vicende individuali.**

Gli importi dovuti nel caso di superamento delle quote latte – anche quando si tratti di cartelle di pagamento – riguardano specifici rapporti di credito-debito intercorrenti tra i produttori e l'A.g.e.a., pur quando essi sono determinati tenendo conto delle posizioni degli altri allevatori e anche se vi siano stati meccanismi di calcolo, basati ad esempio sulle 'compensazioni' conseguenti al mancato utilizzo per intero delle quote spettanti ad altri allevatori. In altri termini, gli atti emessi in materia dell'A.g.e.a., nonché le cartelle di pagamento, nei confronti degli allevatori, pur quando si riferiscano a conteggi o a elenchi riguardanti altri allevatori, hanno natura di atti plurimi scindibili. I singoli rapporti giuridici tra l'A.g.e.a. e gli allevatori rilevano in sé e nei rapporti inter partes, quali rapporti di credito-debito del tutto autonomi da quelli intercorrenti tra l'A.g.e.a. e gli altri allevatori tanto che le sentenze di annullamento di atti, a tutela di posizioni individuali, non riguardano di per sé gli altri rapporti giuridici che non siano stati sottoposti all'esame del giudice.

Cons. Stato, Sez. III, 20/07/2022, n. 6334

**Quote latte – impugnazioni collettive – onere di individuare le singole posizioni.**

In materia di impugnazioni collettive aventi ad oggetto le quote latte, i relativi ricorsi sono inammissibili se non è dato comprendere quali siano, nello specifico, i fatti costitutivi della pretesa avanzata da ciascuna azienda, in relazione alla situazione di ciascuna di esse o se vi sia conflitto, anche solo potenziale, fra le ragioni di tali pretese, dal momento che il gravame si risolve in una reiterazione della critica 'di sistema' alla disciplina dei provvedimenti in materia di quote latte.

Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 15/07/2022, n. 22290

**Piccola proprietà contadina - Agevolazioni tributarie - Imposta di registro e ipotecaria - Agevolazione prevista dal d.l. n. 194 del 2009 - Affitto del fondo rustico entro il quinquennio successivo al suo acquisto - Decadenza dal beneficio - Ragioni**

In tema di imposta di registro e ipotecaria, con riguardo alle agevolazioni usufruite per l'atto di acquisto di terreni e relative pertinenze da parte di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, il comma 4 bis dell'art. 2 del d.l. n. 194 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 25 del 2010, espressamente contempla la decadenza da tali benefici qualora il contribuente, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula dell'atto, alieni volontariamente i terreni ovvero cessi di coltivarli o di condurli direttamente; in tale ottica, il contratto di affitto assume rilevanza, quale indice sintomatico della cessazione della coltivazione diretta da parte del proprietario, in quanto sarebbe contraddittorio considerare come tuttora in coltivazione, ad opera del suo acquirente, un terreno da quest'ultimo concesso in affitto a terzi, tenuto conto che la finalità di assicurare la formazione o l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, in relazione all'oggetto dell'atto di acquisto agevolato, implica l'effettiva coltivazione del terreno.

USI CIVICI

Cassazione civile sez. II, 23/11/2022, n.34476

**Uso civico - pignoramento - legittimità - utilizzo incompatibile**

Il singolo non può prendere a pretesto l'uso civico per sottrarre dal pignoramento, eseguito da un suo creditore, un bene che egli stesso utilizza in modo incompatibile con l'esercizio collettivo.

Cassazione civile sez. II, 23/11/2022, n.34460

**Uso civico - esproprio - legittimità - rimessione Sezioni Unite**

Occorre rimettere gli atti al Primo Presidente affinché sottoponga alle Sezioni Unite la soluzione del contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di esproprio o meno dei beni gravati da usi civici.

Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 04/10/2022, n. 28802

**Commissari regionali - Competenza - Accertamento "incidenter tantum" della "qualitas soli" - Azioni possessorie in cui detta qualità sia stata già accertata con giudicato - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Giurisdizione del commissario per la liquidazione degli usi civici - Esclusione - Ragioni**

In tema di giurisdizione, spettano al giudice ordinario – e non al Commissario per la liquidazione degli usi civici – sia le controversie tra privati in cui l'accertamento sulla qualità del terreno che si assume di "uso civico" (cd. "qualitas fundi") debba essere risolto "incidenter tantum", per essere stata la relativa eccezione sollevata al solo scopo di negare l'esistenza del diritto soggettivo di cui la controparte sostenga di essere titolare, risolvendosi la stessa nella contestazione di un fatto costitutivo del diritto azionato, sia quelle in cui insorga una questione possessoria su un terreno, la cui appartenenza al demanio civico sia già stata oggetto di accertamento coperto da giudicato, non avendo essa più attinenza con la "qualitas soli", che notoriamente afferisce al petitorio.

Cassazione civile sez. un., 05/09/2022, n.26038

**Usi civici - accertamento demanialità - liquidazione - competenza - commissario per la liquidazione**

Una controversia che esiga la soluzione, in via principale e non meramente incidentale, della questione di demanialità, esula dalla giurisdizione del giudice ordinario e spetta alla cognizione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 1766 del 1927. Deriva da quanto precede, pertanto, che la domanda di restituzione di un terreno al demanio collettivo, presupponendo necessariamente un accertamento preliminare sull'esistenza di diritti civici su tale terreno, anche in assenza di un'esplicita contestazione della relativa qualitas soli, è devoluta alla giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici.